

Decreto n. 4479

Prot. n. 73773 del 23.11.2018

Titolo III classe 7

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 168 del 09.05.1989, ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle Università;
- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO** il decreto ministeriale 10.09.2010, n. 249 "Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012;
- VISTO** Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 158 del 4.03.2013;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 863 del 16.12.2013;
- VISTA** la Legge 13.07.2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'art. 1, commi 180 e 181;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14.02.2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 13.04.2017, n. 59, in materia di "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 9.05.2017, n. 259 in materia di "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. 19/2016",
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10.08.2017, n. 616, concernente "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59" ed in particolare l'art. 3, comma 1;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 29999 del 25.10.2017 emanata a chiarimento delle modalità e procedure di acquisizione dei 24 crediti formativi universitari di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017;

- RICHIAMATO** il D.R. n. 2625 prot. n. 54724 del 31.10.2017, con il quale è stato costituito il Comitato Ordinatore dei Percorsi formativi specifici ex D.M. 616/2017;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 35168 del 13.12.2017, emanata a chiarimento delle modalità e procedure di acquisizione dei cd "24 crediti formativi universitari" per i dottorandi;
- RICHIAMATO** il D.R. n. 22 prot. n. 2393 del 12.01.2018, in ordine all'istituzione del Corso in riferimento e all'emanazione del relativo Regolamento Didattico;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 3675 del 07.02.2018, avente ad oggetto "Acquisizione dei c.d. 24 crediti formativi universitari di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 10 agosto 2017, n. 616";
- RICHIAMATO** il verbale del Comitato Ordinatore del "PeF24", riunitosi in data 06.09.2018, con il quale è stata proposta la riattivazione del Percorso in esame per l'A.A. 2018/2019;
- RICHIAMATO** il verbale del Comitato Ordinatore del "PeF24", riunitosi in data 1°.10.2018, con il quale sono stati approvati un nuovo piano didattico, l'elenco degli esami offerti dall'Ateneo e automaticamente riconoscibili e sono state previste alcune modifiche al Regolamento didattico del "PeF24" adottato nell' A.A. 2017/2018;
- RICHIAMATE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09.10.2018 e del 23.10.2018, con le quali è stata approvata la riattivazione presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, per l'A.A. 2018/2019, del Percorso Formativo Specifico per l'acquisizione dei 24 CFU, validi come requisito di accesso ai ruoli della docenza nella scuola secondaria superiore (d'ora in avanti "PeF24") e il relativo Regolamento didattico con le modifiche e le integrazioni proposte dal Comitato Ordinatore;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dagli Organi Accademici;

DECRETA

A decorrere dall' A.A. 2018/2019, il Regolamento Didattico del PeF24 assume la seguente nuova formulazione:

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE EX D.M. 616/2017 (PeF24)

Art. 1 – Istituzione e Attivazione

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito Ud'A), istituisce e attiva, a partire dall'A.A. 2017/2018, il percorso formativo finalizzato all'acquisizione delle competenze di base - 24 CFU (di seguito denominato PeF24) - nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche richieste come requisiti di accesso al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT).

2. Con l'istituzione del PeF24, l'Ud'A dà attuazione alle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del D.L. 59/2017 attivando Attività Formative Specifiche (di seguito denominate AFS) nelle discipline di cui al comma 1 del presente articolo coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.
3. L'elenco delle AFS appositamente attivate è pubblicato sul portale di Ateneo, unitamente all'Avviso di ammissione al PeF24 di cui al successivo art. 9.
4. Fatte salve future modifiche normative e/o regolamentari, il PeF24 avrà inizio entro il mese di febbraio e terminerà entro il 31 luglio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 2 – Comitato Ordinatore

1. Presiede l'organizzazione e la gestione didattica del PeF24 il Comitato Ordinatore istituito con **decreto rettorale n. 2625 del 31.10.2017**.
2. Compete al Comitato Ordinatore:
 - a. definire l'offerta formativa relativa ai percorsi del citato D.M. 616/2017 utili per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso pubblico nazionale di cui all'art. 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 59/2017;
 - b. definire le modalità ed i criteri di valutazione dei crediti pregressi e provvedere ai riconoscimenti di cui all'art. 3, c. 6 del D.M. 616/2017;
 - c. definire le modalità di rilascio delle certificazioni/dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 del D.M. 616/2017;
 - d. definire i criteri, le modalità e le tempistiche di iscrizione ai PeF24, da formalizzare nell'Avviso di ammissione di cui all' art. 9 del presente decreto;
 - e. definire il calendario didattico delle attività, ossia dello svolgimento dei corsi e dei relativi appelli d'esame;
 - f. determinare le docenze necessarie alla copertura degli insegnamenti programmati nel PeF24. A tal fine individua, di concerto con le strutture accademiche dell'Ateneo, i docenti di ruolo cui conferire i relativi incarichi o, in subordine, richiede l'affidamento esterno per gli insegnamenti non coperti in Ateneo;
 - g. proporre la composizione delle commissioni degli esami di profitto;
 - h. curare ogni aspetto relativo alla regolare tenuta del PeF24 compresa la valutazione e risoluzione delle eventuali problematiche di merito insorgenti da istanze di varia natura rimesse dalla relativa utenza.

Art. 3 – Requisiti di accesso al corso, e contemporanea iscrizione ai corsi singoli

1. Possono iscriversi al PeF24:
 - a) i laureati nei Corsi di Laurea Magistrale/Specialistica/V.O., Diploma di II Livello dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica o titolo equipollente o equiparato, indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM di conseguimento del titolo;
 - b) gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale oppure al IV o V anno della Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale oppure al V o VI anno della Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale, ai Corsi di Specializzazione e ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ud'A.
2. Sono tenuti ad iscriversi al PeF24 quanti intendano richiedere la certificazione di tutti i 24 CFU.
3. Gli studenti Ud'A iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU che concludano il proprio corso di studi con la discussione della tesi prima del completamento dell'acquisizione dei 24 CFU, potranno completare il PeF24 entro il termine del 31 luglio dell'anno accademico di riferimento.

4. È consentita l'iscrizione contemporanea al PeF24 e ai corsi singoli offerti dall'Ateneo di cui al Manifesto degli Studi - Allegato 3): "Disciplina iscrizioni a singoli insegnamenti".

Art. 4 – Struttura del PeF24

1. Il PeF24 è articolato in insegnamenti da 6 CFU non frazionabili, in ciascuno degli ambiti disciplinari previsti dall'art. 3, comma 3 lett. a) b) c) e d) del D.M. 616/2017.
2. Ad ogni CFU corrispondono 6 ore di didattica frontale. Ogni attività comprenderà pertanto 36 ore di didattica frontale.
3. Non è previsto l'obbligo di frequenza.
4. Gli insegnamenti svolti in modalità telematica, qualora attivati, non potranno essere acquisiti per più di 12 CFU.
5. Ciascuno degli insegnamenti verrà attivato solo nel caso in cui raggiunga un numero minimo di iscrizioni pari a 20.

Art. 5 – Appelli d'esame e prova finale

1. L'acquisizione dei CFU per ciascuna attività formativa è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del relativo insegnamento mediante prova finale e con votazione espressa in trentesimi.
Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei crediti nella relativa disciplina. La votazione minima necessaria al superamento di ciascun esame sostenuto è pari a 18/30.
2. I corsisti saranno ammessi a sostenere gli esami di profitto unicamente ove risultino iscritti al PeF24 nell'anno accademico corrispondente e siano in regola con il pagamento della contribuzione.
3. Per ogni AFS sono previsti due appelli di esame a conclusione delle lezioni. Tra il primo e il secondo appello devono intercorrere almeno due settimane. Il secondo appello si concluderà in ogni caso entro il 31 luglio dell'A.A. di riferimento.
4. Al corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non verrà riconosciuto alcun credito formativo. In caso di riattivazione del Percorso Formativo da parte dell'Ateneo nell'anno successivo a quello di frequenza potrà avanzare richiesta di riconsiderazione dell'attività formativa seguita - esclusivamente ove l'insegnamento risulti nuovamente attivato - previa nuova iscrizione al PeF24 e pagamento del contributo di iscrizione previsto.

Art. 6 – Domande di riconoscimento crediti formativi

1. Sono ammessi a presentare domanda di riconoscimento crediti quanti abbiano già conseguito nel corso della carriera universitaria insegnamenti relativi ai SS.SS.DD di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. 616/2017 in quanto coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A e B del suddetto decreto.
2. Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande di riconoscimento crediti saranno disciplinate nell'Avviso di Ammissione di cui al successivo art. 9.
3. Le domande di riconoscimento crediti saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Ordinatore.
4. Sono da intendersi accolte automaticamente le richieste aventi ad oggetto il riconoscimento di insegnamenti già erogati dall'Ateneo e riconosciuti validi dal Comitato Ordinatore ex art. 3 ed allegati A e B al D.M. 616/2017. L'elenco di tali insegnamenti sarà pubblicato sul portale di Ateneo.
5. In assenza di specifica domanda di riconoscimento CFU o di mancato riconoscimento degli esami richiesti, il corsista è tenuto a seguire il piano di studi standard del PeF24 e sostenere i relativi esami.
6. Nel caso in cui il numero di CFU riconosciuti validi risulti inferiore a 24, l'interessato dovrà completarne l'acquisizione attraverso il PeF24.

7. Le istanze di revisione delle valutazioni di riconoscimento crediti adottato dal Comitato dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data della relativa notifica.
8. La certificazione finale del possesso dei 24 CFU di cui all'art. 3 c. 5, D.M. 616/2017 verrà rilasciata sulla base sia degli esami sostenuti che dei riconoscimenti ottenuti.

Art. 7 – Criteri riconoscimento crediti pregressi

1. Il Comitato Ordinatore procederà ai riconoscimenti di cui all'art. 3, c. 6 del D.M. 616/2017 in base ai seguenti criteri:
 - a. ogni esame del quale si richieda il riconoscimento deve essere di almeno 6 CFU;
 - b. per ogni ambito disciplinare potranno essere riconosciuti esami da 6 o da 12 CFU per un totale di 24 crediti nel rispetto della condizione di cui all'art. 3, c. 4 del D.M. 616/2017;
 - c. esami sostenuti con un numero di CFU superiore a 6 ed inferiore a 12 saranno riconosciuti come pari a 6 CFU;
 - d. gli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento saranno riconosciuti pari a 6 CFU se semestrali ed a 12 CFU se annuali;
 - e. non saranno effettuati riconoscimenti parziali;
 - f. i moduli di insegnamenti integrati saranno riconosciuti solo ove prevedano non meno di 6 CFU e risultino coerenti, per settori scientifico-disciplinari, ambiti, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dal D.M. 616/2017 e relativi allegati;
 - g. saranno riconosciuti solo gli esami sostenuti e non quelli convalidati;
 - h. gli esami sostenuti in carriera pregressa saranno riconosciuti con il voto o il giudizio di idoneità allora ottenuto;
 - i. gli esami sostenuti e le attività formative svolte nei Master e nei Dottorati di Ricerca saranno riconosciuti con giudizio di idoneità.
2. il Comitato Ordinatore procederà al riconoscimento dei crediti formativi conseguiti con esami sostenuti e attività formative svolte presso altri Atenei sulla base di:
 - a. attestazione rilasciata dalle predette Istituzioni, contenente:
 - ✓ la denominazione dell'attività di cui si chiede il riconoscimento;
 - ✓ il settore scientifico disciplinare, necessariamente compreso fra quelli indicati dal D.M. 616/2017 e dai relativi allegati;
 - ✓ i crediti formativi;
 - ✓ la votazione finale;
 - ✓ gli obiettivi formativi e/o il programma della materia.
 - b. avvenuta pubblicazione da parte dell'Ateneo di provenienza, dell'elenco degli esami dallo stesso certificati come riconoscibili.

In tal caso l'interessato sarà tenuto alla presentazione di autocertificazione degli esami sostenuti nella precedente carriera, completi di S.S.D., CFU, anno accademico di riferimento, data di superamento e sede di svolgimento. Tale autocertificazione dovrà recare in allegato il predetto elenco e dare indicazione del link del sito web dell'Ateneo di provenienza presso il quale è stato reso pubblico.
3. Non verranno riconosciute pubblicazioni o attività professionali eventualmente svolte.

Art. 8 - Corsi di Dottorato di Ricerca, Master e Scuole di Specializzazione dell'Ud'A

1. È ammessa richiesta di riconoscimento di attività formative svolte presso l'Ud'A nei seguenti corsi di studio:
 - a. Dottorati di Ricerca: dietro presentazione di attestato rilasciato dal Coordinatore di Dottorato indicativo dell'attività formativa sostenuta, della relativa quantificazione in CFU, del SSD con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari di cui all'art. 3, lett. da a) a d) del D.M. 616/2017, degli obiettivi e/o del programma dell'attività svolta;
 - b. Master Universitari di I° o di II Livello: dietro presentazione di attestato rilasciato dal Coordinatore del Master indicativo dell'attività formativa sostenuta, della relativa

quantificazione in CFU, dell'assegnazione del SSD, degli obiettivi e/o del programma dell'attività svolta;

- c. Scuole di Specializzazione: dietro presentazione di attestato rilasciato dal Direttore della Scuola, contenente le informazioni di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9 – Avviso di ammissione

1. L'ammissione al PeF24 sarà disciplinata con apposito Avviso emanato con Decreto Rettorale.

Art. 10 – Contributo di iscrizione

1. L'iscrizione al PeF24 richiede:
 - a. la presentazione di apposita richiesta redatta secondo le modalità e le procedure rese note nell'Avviso di cui al precedente art. 9;
 - b. il pagamento, all'atto dell'iscrizione, di un contributo fisso pari ad € 60,00 (oltre imposta di bollo di € 16,00) da integrarsi, in successivo momento, con il pagamento di una quota variabile rapportata all'attestazione ISEE valida per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio ed al numero delle attività formative seguite.
2. Il contributo di iscrizione al PeF24 - quota fissa + imposta di bollo + quota variabile - è dovuto da quanti si iscrivano in qualità di laureati indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM di conseguimento del titolo.
3. Fatta salva l'imposta di bollo pari ad € 16,00, sono esentati dal pagamento del contributo di iscrizione - quota fissa + quota variabile rapportata all'attestazione ISEE valida per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e al numero delle attività formative seguite - i corsisti con certificazione di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66%;
4. Sono altresì esentati da qualsiasi pagamento, fatta salva l'imposta di bollo pari ad € 16,00, quanti, alla data di presentazione della domanda di immatricolazione al PeF24, risultino regolarmente iscritti presso Ud'A ad un Corso di Laurea Magistrale, o al IV, V e VI anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, ad un Dottorato di Ricerca, ad una Scuola di Specializzazione.
5. La quota variabile per singola attività formativa sarà graduata come da seguente tabella:

ISEE	Importo del contributo di iscrizione per ogni attività formativa
Fino a 15.000,00	0
Da 15.001,00 a 25.000,00	€ 50,00
Da 25.001,00 a 55.000,00	€ 70,00
Da 55.001,00 a 75.000,00	€ 90,00
Da 75.001,00 e oltre	€ 110,00

6. i contributi di iscrizione non saranno in alcun caso rimborsati.
7. È data possibilità di presentazione in qualsiasi momento di istanza di rinuncia al PeF24. La rinuncia è irrevocabile, non dà titolo al rimborso dei contributi versati e va manifestata esclusivamente mediante utilizzo del "Modulo di rinuncia agli studi" disponibile sul sito <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti> da presentarsi in originale.
8. Il mancato sostenimento o superamento degli esami finali di ciascuna disciplina negli appelli disponibili, o comunque la mancata conclusione del percorso formativo, determinerà la decadenza dal "PeF24".

Art. 11 – Certificazioni del percorso formativo

1. Per l'ottenimento della certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017, il corsista dovrà conseguire tutti i 24 CFU normativamente previsti attraverso gli insegnamenti erogati e/o quelli riconosciuti nel PeF24 entro e non oltre il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione.
2. La certificazione del raggiungimento delle competenze richieste per l'ammissione al concorso per l'accesso al percorso FIT di cui al Decreto Legislativo n. 59/2017 non verrà rilasciata al corsista che non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione.
3. Il corsista che non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione avrà titolo al rilascio della certificazione del superamento degli esami sostenuti al termine della frequenza delle AFS.

Art. 12 – Semestre Aggiuntivo

1. Per gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o al IV°, V° e VI° anno della Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Ud'A che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PeF24, la durata normale del Corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017.
2. L'estensione della durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.
3. Qualora lo studente non completi il percorso per l'acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richieda una nuova iscrizione al PEF24, non potrà fruire di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.
4. Il semestre aggiuntivo non troverà applicazione per i dottorandi e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione Ud'A in quanto incompatibile con le norme poste a disciplina della durata dei relativi Corsi.
5. La regolamentazione delle modalità di fruizione del semestre aggiuntivo come prevista dal Senato Accademico dell'Ateneo in data 13 febbraio 2018 verrà resa nota nell'Avviso di ammissione di cui al precedente art. 9.

Art. 13 – Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio Ud'A

1. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico dell'Ud'A che acquisiscono, dietro superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AFS del PeF24 possono chiederne il riconoscimento – senza oneri contributivi - esclusivamente come crediti a scelta libera (TAF D) all'interno di un piano di studi, eventualmente individuale, presentato nell'ambito del proprio Corso di Laurea. La richiesta deve essere indirizzata al competente Consiglio di Corso di Laurea, che valuterà l'eventuale accoglimento in base alla coerenza del progetto formativo del relativo Corso.



IL RETTORE
(Prof. Sergio Caputi)